

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL CENTRO
DIURNO PER DISABILI "IL
MELOGRANO"

PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2029

CIG A04143BABB

Articolo 1 – Oggetto della concessione e finalità

Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio di gestione del Centro Diurno Disabili, d'ora in poi CDD "Il Melograno" sito in Sannazzaro de' Burgondi, in Via Nazario Sauro, 22.

Il CDD è una struttura che socio sanitaria semiresidenziale che accoglie giornalmente persone con disabilità grave, i cui livelli di fragilità sono compresi nelle 5 classi della scheda individuale SIDI.

Il CDD è accreditato per n. 30 posti, come da DGR 1647 del 29.12.2005 di Regione Lombardia.

L'unità d'offerta risulta altresì iscritta nel registro nazionale istituito presso la direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia.

Per quanto riguarda gli standard gestionali e strutturali, si fa riferimento a quanto previsto negli allegati A e B della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. VII/ 18334 del 23.07.2004 e n. X/ 2569 del 30.10.2014.

Il CDD si configura come "struttura d'appoggio alla famiglia" in quanto consente a quest'ultima di mantenere il soggetto al suo interno.

Il CDD mira a sviluppare un percorso di crescita dell'individuo nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con il duplice obiettivo di sviluppare le capacità residue, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi e di operare per il mantenimento dei livelli acquisiti.

Articolo 2 – Condizioni della Concessione

La gestione del CDD è unica e inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume la titolarità e le connesse responsabilità.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti, oneri, obblighi e responsabilità inerenti la titolarità dell'Unità d'offerta, sia per gli aspetti socio- sanitari sia per le attività funzionali connesse alla gestione della struttura, con assunzione dei relativi oneri, fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi, in base al presente capitolato e alla vigente normativa.

In seguito all'aggiudicazione (efficace) della concessione, l'aggiudicatario si impegna ad inoltrare la domanda di subentro del titolo autorizzativo e di accreditamento secondo le modalità definite dalla Regione Lombardia, al fine dell'ottenimento del nuovo titolo autorizzativo intestato al Concessionario e al subentro nel contratto di *budget*.

Il Concessionario, si impegna altresì ad inoltrare le domande di subentro per quanto riguarda le utenze: luce, gas, telefono, consumi idrici, tassa smaltimento rifiuti e qualsiasi altra tassa o tributo.

Fermi restando gli obblighi previsti nello schema di Contratto di Concessione, il Concessionario è obbligato:

- Alla gestione del CDD nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente durante il periodo della Concessione;

- Al mantenimento dei livelli qualitativi sinora erogati inerenti all'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali;
- All'attenzione per il nucleo familiare di riferimento e della persona ospite;
- Al benessere lavorativo oltre al rispetto delle norme di sicurezza per gli ospiti e i lavoratori;
- All'adozione dei criteri di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni erogate in termini sia assistenziali che di organizzazione;
- All'applicazione delle tariffe, secondo quanto previsto nello schema di contratto all'art. 6;
- Al rispetto delle norme di igiene per lo smaltimento dei rifiuti e di eventuali rifiuti speciali;
- Al mantenimento degli impegni secondo quanto definito dal presente capitolato senza aggravii economici per l'Amministrazione Comunale anche in caso di eventuali variazioni che dovessero intervenire (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventi contingenti, norme prescrittive, condizioni gestionali);
- Alla promozione e alla realizzazione di forme di collaborazione con associazioni/ Enti del territorio;
- Alla promozione e alla realizzazione di forme con altri servizi per disabili presenti o che dovessero nascere nel Piano di Zona della Lomellina e nell'ambito provinciale;

L'attività del CDD deve rispettare gli standard di assistenza prescritti per l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento di cui alla D.G.R. Lombardia n. 18344/2004 e s.m.i..

Il Concessionario si obbliga a mantenere lo standard qualitativo e di offerta di servizi attualmente in atto, di seguito descritti, che costituiscono per il Concessionario altrettante prescrizioni.

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le condizioni descritte dal presente capitolato, nonché ad attenersi a quanto indicato nella documentazione prodotta allo scopo di partecipare alla gara in particolare il Concessionario si obbliga ad applicare quanto proposto nell'Offerta.

Articolo 3 – Riferimenti normativi

Normativa di riferimento:

- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie e DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- DGR n. VII/ 14369 del 30 novembre 2003 con la quale Regione Lombardia ha individuato all'interno del sistema socio sanitario regionale il Centro Diurno Disabili (CDD) quale unità d'offerta semiresidenziale per disabili gravi;
- DGR 23 luglio 2004 n. 18334 “Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno Disabili per persone con disabilità CDD: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento”;
- LR Regione Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”;
- DGR Regione Lombardia 13 giugno 2008 n. 7438 “Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta socio sanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 2 della LR 3/2008”;

- DGR Regione Lombardia 26 novembre 2008 n. VIII/ 8496 “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d’offerta socio – sanitarie”;
- DGR IX/ 399 del 5 agosto 2010 “Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del fondo sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle RSA, RSA, CDI, CDD, CSS e negli hospice”;
- DGR Regione Lombardia n. IX/ 2734 del 22 dicembre 2011 “Testo unico delle regole di gestione del sistema socio sanitario regionale”;
- DGR Regione Lombardia n. 3540 del 30 maggio 2012 “Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità d’offerta socio sanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”;
- DGR 1953/2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014 – integrazione regolamentazione assenze nei servizi residenziali e semiresidenziali area disabili e dipendenze”;
- DGR Regione Lombardia 31 ottobre 2014 n. X/ 2569 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”;
- DGR Regione Lombardia n. XI/ 3782 del 3 novembre 2020 “Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture socio sanitarie per interventi ordinari e straordinari per l’emergenza Covid- 19”;
- DGR Regione Lombardia n. XI/ 5340 del 4 ottobre 2021 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l’esercizio 2021 con particolare riferimento alla rete delle unità d’offerta socio sanitarie territoriali”;

Articolo 4 – Durata della concessione

La concessione in parola decorre per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto. Per ciò che riguarda la durata, si rinvia all’art. 3 dello schema di Contratto di Concessione .

Articolo 5 – Destinatari degli interventi

Il CDD è rivolto a persone disabili di età compresa tra 18 e 65 anni la cui fragilità è compresa nelle cinque classi della scheda individuale di rilevazione delle fragilità e delle capacità dell’utente (scheda individuale disabili SIDI).

Hanno priorità di intervento le persone con disabilità residenti nel Comune di Sannazzaro de’ Burgondi.

Possono essere accolti, in casi eccezionali, anche disabili di età inferiore ai 18 anni, ma solo in presenza:

- Di una specifica richiesta del genitore/ tutore;

- Di una valutazione della necessità di interventi di lungo assistenza da parte dell'ATS di residenza e dell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile di riferimento che attesti la necessità di interventi;
- Della disponibilità dell'ente gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al minore.

Utenti presenti presso il CDD al 31 dicembre 2022, secondo la classificazione SIDI:

CLASSE	LIVELLO DI FRAGILITA'	NUMERO OSPITI
1	ALTO	6
2	MEDIO ALTO	2
3	MEDIO	7
4	MEDIO BASSO	1
5	BASSO	2

Totale n. 18 utenti.

I contenuti degli interventi e i percorsi educativi saranno definiti in appositi progetti individuali – PEI – predisposti dal Concessionario.

Il progetto dovrà specificamente contenere:

- Tipologia e gravità dell'handicap;
- Quantità e qualità delle prestazioni richieste, che avranno sempre finalità socio educative;
- Numero dei giorni e delle ore dedicate all'utente;
- Modalità, tempi e luoghi in cui effettuare l'intervento presso la sede del CDD e presso altre sedi/ servizi all'interno del territorio comunale ed extra comunale, a seconda delle necessità che emergeranno;
- Modalità di trasporto da e per la sede di riferimento, e/o altri servizi, e per tutti gli interventi che si provvederà a realizzare.

Tale specifico progetto educativo sarà verificato periodicamente per valutare il grado di efficacia degli interventi attivati per la realizzazione del PEI.

Le ammissioni e le dimissioni sono definite in base alla normativa regionale di riferimento e al Regolamento per il funzionamento del Centro Diurno Disabili, approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 26.11.2007.

Articolo 6 – Sede del CDD, oneri, trasporto e ristorazione

Gli interventi di cui all'articolo precedente, per la parte relativa alla gestione del CDD, sono realizzati nella struttura semiresidenziale che l'Amministrazione Comunale di Sannazzaro de' Burgondi mette a disposizione in via Nazario Sauro 22, meglio descritto nella planimetria allegata al presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di trasferire la sede del CDD in altro stabile ritenuto idoneo. In tal caso, il Concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese alla

volturazione delle utenze e delle varie autorizzazioni e di ogni altro elemento ritenuto necessario al corretto funzionamento del Centro.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Concessionarie le attrezzature e gli impianti esistenti nel predetto immobile, come da verbale di consegna che dovrà essere redatto, d'intesa tra le parti, prima dell'inizio del servizio e come previsto nello Schema di Contratto.

Tali beni vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con l'obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvedere alla loro custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine del contratto nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze, degli impianti e dei beni destinati ad uso esclusivo del CDD.

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a:

- Manutenzione ordinaria della struttura, degli arredi e delle attrezzature e degli impianti presi in consegna;
- Acquisto di ulteriori arredi, materiali e/o attrezzature necessari al buon funzionamento del CDD;
- Eliminazione di beni mobili presi in consegna e non più utilizzabili per normale usura, previa comunicazione al Concedente e relativa autorizzazione;
- Sostituzione dei beni mobili eliminati con altri di pari caratteristiche che allo scadere della concessione diventeranno di proprietà comunale.

Sono altresì a carico del Concessionario gli oneri derivanti dalle spese di riscaldamento, energia elettrica, spese telefoniche, consumi idrici, gas, smaltimento rifiuti, ecc ed ogni altra utenza/ tributo giovante alla struttura.

Il Concessionario provvederà con idoneo personale, attrezzature e materiali al servizio di pulizia ed igienizzazione degli ambienti interni alla struttura e con proprio personale, attrezzature e materiale alla pulizia e manutenzione degli spazi esterni.

Il Concessionario provvederà con idoneo automezzo e personale abilitato alla guida dello stesso al trasporto degli utenti, nei seguenti casi e modalità:

- Gite e viaggi all'interno del territorio comunale e fuori dal territorio comunale;
- Da e per strutture all'interno del territorio comunale e fuori dal territorio comunale se previsto dal Progetto Individuale.

Pertanto, alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario dovrà dimostrare di avere il possesso e/o la disponibilità di idoneo automezzo, abilitato al trasporto disabili, assicurandone con proprio personale la guida. Tutte le spese relative a bollo, assicurazione, carburante e manutenzione ecc, sono a carico del Concessionario.

Poiché la cucina annessa al CDD non possiede autorizzazione sanitaria in quanto viene utilizzata solo per le attività educative, il Concessionario provvederà a fornire il servizio di ristorazione relativo al pranzo.

In particolare, il servizio di ristorazione dovrà prevedere:

- L'acquisto delle derrate alimentari che dovranno essere rispondenti alla "qualità delle materie prime per la ristorazione scolastica" previste dal servizio di Igiene e Alimenti e Nutrizione dell'ATS di Pavia;
- La preparazione e la cottura dei cibi secondo le grammature, i metodi di cottura degli alimenti e lo schema dietetico previsto dal Servizio Igiene e Alimenti dell'ATS di Pavia;

si precisa che tutto quanto sopra riportato è pubblicato e scaricabile dal sito istituzionale dell'ATS di Pavia: <https://www.ats-pavia.it/ristorazione-collettiva>

il Concessionario nell'ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovrà garantire:

- Il rispetto della normativa vigente in materia di ristorazione scolastica (Linee guida della Regione Lombardia per la Ristorazione Scolastica approvate con decreto della Direzione Generale della Sanità n. 14833 del 01.08.2022);
- La sicurezza igienica nelle operazioni di produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione basata sui principi dell'HACCP conformemente al D.Lgs 155/1997 e s.m.i. e al Regolamento CE 852/2004 e s.m.i.;
- L'equilibrio nutrizionale;
- La fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie.

Il Concessionario dovrà farsi carico:

- Della fornitura di tovagliette e tovaglioli di carta monouso;
- Della fornitura/ integrazione dell'utensileria, stoviglie, pentolame, utensili, piatti, posate, bicchieri, mestoli pluriuso e di quant'altro occorra per il porzionamento e la distribuzione del pasto, per l'allestimento della zona pranzo;
- Della fornitura di gastronorm multi porzione per il confezionamento dei pasti e/o di gastronorm mono porzione per eventuali diete e di contenitori isotermeici per il conseguente trasporto con idoneo mezzo e di eventuali contenitori idonei per il trasporto di alimenti freddi, per il trasporto del pane e della frutta;
- All'eventuale integrazione dei contenitori portarifiuti per il corretto espletamento del servizio.

Lo scodellamento, la preparazione della zona pranzo, la distribuzione dei pasti e il lavaggio delle stoviglie (piatti, bicchieri, posate, mestoli e quanto utilizzato e necessario per la preparazione dei pasti) ed eventualmente della gastronorm sarà a carico del Concessionario che potrà effettuarlo con personale appositamente incaricato.

Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Comune di Sannazzaro de' Burgondi di avvalersi dell'appalto relativo al servizio mensa scolastica destinato agli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.

Vista la particolarità del servizio, l'aiuto nella somministrazione del pasto dovrà essere effettuato da personale ASA/ OSS in servizio presso il CDD.

Ogni successiva variazione di quanto indicato in offerta dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Articolo 7 – Manutenzioni ordinarie

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, degli arredi e attrezzature, delle pertinenze e degli impianti ad uso esclusivo del CDD.

La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla rilevazione del guasto.

In caso di inerzia del Concessionario dai cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza il Comune di Sannazzaro de' Burgondi si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omissso dal Concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati dal Comune.

Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall'utilizzo e dalla gestione dell'immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali evidenziate nella planimetria allegata sono a carico del Concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Per quanto riguarda gli impianti termici, sanitari, elettrici e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori, ecc) gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti secondo le modalità e la tempistica indicata nella normativa vigente;
- Le opere di tinteggiatura;
- L'aggiornamento dei titoli abilitativi all'uso della struttura e degli impianti tecnici (certificati di prevenzione incendi, ecc);
- L'acquisizione di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc;
- Per quanto riguarda le aree verdi pertinenziali la pulizia e la manutenzione delle stesse;
- Per quanto non specificato ma rientrante tra le manutenzioni ordinarie della struttura e relative alle pertinenze.

Articolo 8 – Manutenzioni straordinarie

Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Sannazzaro de' Burgondi gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.

Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo sono a carico del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

Sono inoltre a carico del Comune gli interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, o

regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.

Il Concessionario ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario e di realizzarli direttamente, purché l'esecuzione dei suddetti interventi sia preventivamente autorizzata dal Comune.

Il Concessionario nulla potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune di Sannazzaro de' Burgondi in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

Tali interventi dovranno comunque garantire il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della concessione.

Articolo 9 – Finalità e obiettivi

Il CDD si caratterizza come una unità d'offerta socio sanitaria con significativo rilievo sanitario.

È una unità d'offerta semiresidenziale per disabili gravi, con particolare riferimento ai livelli di fragilità alti e medio alti, secondo quanto previsto dalla DGR Regione Lombardia n. XII/ 18334 del 23 luglio 2004 e n. X/2569 del 31 ottobre 2014 e relativi allegati.

Il CDD offre ai suoi utenti specifici interventi integrati socio sanitari e personalizzati di cui essi hanno bisogno e che si inseriscono in una programmazione generale del servizio. Le attività del CDD sono finalizzate alla crescita/ non peggioramento delle capacità personali dei soggetti con gravi fragilità, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione e integrazione degli stessi attraverso progetti individualizzati.

Il CDD offre ai propri ospiti interventi socio educativi assistenziali e riabilitativi mirati e personalizzati volti:

- Al mantenimento dei livelli acquisiti e delle capacità residue;
- Alla crescita evolutiva;
- All'acquisizione e/o al mantenimento delle capacità motorie, comportamentali, cognitive e relazionali;
- Al coinvolgimento delle famiglie degli ospiti nella condivisione e attuazione del Progetto Individualizzato per dare continuità e completezza all'intervento, sia al Centro sia nell'ambito familiare;
- Al supporto delle famiglie al fine di contribuire – unitamente alle attività proposte dagli altri soggetti pubblici e privati individuati dalle famiglie – a prolungare e rendere possibile la presenza del disabile all'interno del nucleo familiare;
- Al sostegno relazionale e all'integrazione sociale in collaborazione con la famiglia, la rete parentale e con gli altri soggetti ed agenzie territoriali, compresi quelli del volontariato.

Tutti gli interventi vengono attuati previa stesura dei Progetti Individualizzati (P.I.). Questi prendono spunto da una valutazione oggettiva, fondata sulla singola diagnosi funzionale e dalla scheda

personale SIDI, strumento che fornisce una gamma di dati necessari alla valutazione del tipo di fragilità evidenziando le esigenze e i bisogni del singolo.

La funzione del CDD è, pertanto, quella di erogare prestazioni ai propri utenti sulla base di progetti individualizzati nonché di favorire l'integrazione sociale del servizio medesimo.

Vengono garantite agli ospiti:

- Attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione: prestazioni mediche, infermieristiche e psicologiche;
- Attività di riabilitazione, ad esempio: fisioterapia, psicomotricità, musicoterapia, ippoterapia, idroterapia, ecc;
- Attività di socio riabilitazione, ad esempio: uscite sul territorio, collaborazioni con agenzie scolastiche, formative e di volontariato del territorio, ecc;
- Attività educative/ assistenziali: prestazioni rivolte alla crescita e allo sviluppo della persona nelle autonomie personali, cognitive, relazionali/ comportamentali e prestazioni di assistenza nell'espletamento dei bisogni primari.

Le attività assumeranno valenze differenziate in funzione dei diversi obiettivi da perseguire dai singoli utenti, in modo da compiere la realizzazione di specifici piani individuali di lavoro che verranno periodicamente monitorati e verificati.

Il CDD deve assicurare l'erogazione delle prestazioni ai propri ospiti sulla base dei progetti individualizzati prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie.

Per le procedure di ammissione e dimissione si rinvia a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Articolo 10 – Funzionamento

Il CDD funziona cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì per almeno 47 settimane/anno e più precisamente: dalle 9.00 alle 16.00 con la possibilità di anticipare l'entrata alle 8.30 e posticipare l'uscita alle 16.30 per esigenze lavorative dei famigliari degli utenti che ne facciano richiesta.

Il calendario sarà definito annualmente in accordo tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario e comunque nel rispetto di quanto offerto e dell'equilibrio economico finanziario della Concessione, nonché in linea con quanto disposto nella DGR n. VII/ 18334 del 23. Luglio 2004 e n. X/2569 del 31 ottobre 2014 e relativi allegati.

Il concessionario dovrà garantire al proprio personale un incontro settimanale da dedicare alla programmazione e verifica e supervisione in momenti in cui l'utenza non è presente.

Il Concessionario dovrà altresì garantire agli operatori educativi e assistenziali un monte ore annuale da dedicare alla programmazione del servizio finalizzato a stabilire le linee pedagogiche e progettuali, nonché gli interventi del personale sanitario e riabilitativo, sulle quali si intende lavorare durante l'anno educativo.

Il progetto annuale, una volta redatto, dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale per la condivisione.

Articolo 11 – Organizzazione e funzionamento

Il Concessionario è tenuto a designare un Coordinatore che assicuri la funzione di coordinamento.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea in discipline psicologico/ educative o giuridico amministrative o, comunque, titolo di studio abilitante l'esercizio della professione di educatore professionale ai sensi del D.P.R. 220/2001 o titolo equipollente;
- Esperienza lavorativa di almeno 3 anni come Coordinatore di Servizi e gestione dei CDD, CSE, RDS, CSS;

il Coordinatore deve aver maturato esperienza professionale di almeno 3 anni di coordinamento nei servizi CDD (Centro Diurno disabili), CSE (Centro Socio Educativo disabili), RSD (Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili), CSS (Comunità Alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità medio grave) ed avere esperienza nella conduzione di gruppi, nella programmazione dei servizi quali: CCD, CSE, RSD, CSS.

Il Coordinatore:

- predispone, in collaborazione con gli operatori del servizio, la programmazione delle attività e la loro organizzazione, la programmazione degli interventi individuali e risponde alle verifiche dei programmi attuati;
- mantiene rapporti con le famiglie degli ospiti, cura i rapporti con l'esterno (risorse del territorio quali associazioni di volontariato, agenzie educative, ecc) e promuove collaborazioni sul territorio funzionali a garantire percorsi di integrazione sociale a favore degli utenti;
- è responsabile della compilazione delle schede SIDI e della tenuta del fascicolo individuale per ogni ospite, compilato all'ingresso e aggiornato almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della persona, o eventi la cui registrazione sia utile alla corretta compilazione della scheda di rilevazione individuale SIDI e alla definizione dei Progetti Individualizzati, secondo indicato dalla normativa regionale vigente;
- cura tutti gli aspetti inerenti i flussi informativi nei confronti di ATS della Provincia di Pavia e di Regione Lombardia e si raccorda con i servizi di ATS per gli aspetti di competenza;
- ogni altro aspetto previsto dalla normativa vigente.

Il Coordinatore può assolvere, qualora non demandato ad altro soggetto, alle funzioni di carattere amministrativo necessarie al buon funzionamento del CDD.

Il Coordinatore deve essere reperibile in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì.

Articolo 12 – Personale da impiegare e standard SIDI

La dotazione di personale del CDD deve essere conforme agli standard previsti dall'Allegato A alla DGR Regione Lombardia n. 18334 del 23.07.2004 e della DGR Regione Lombardia n. X/2569 del 31.10.2014 “Standard di assistenza prescritti per l'autorizzazione e il funzionamento dei CDD” ed alle normative regionali di riferimento.

In particolare, deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di un mix di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico.

Numero posti accreditati: 30

Numero ospiti adulti frequentanti: 18 – FULL TIME.

Settimane apertura Centro 47

5 gg settimana

Tabella 1

STANDARD SIDI	Carico assistenziale min/sett per ospite	Carico assistenziale min/ gg per ospite	Tot. Giorni presenza	Totale minuti annuali dovuti da standard SIDI	Totale ore annuali dovute standard SIDI
Classe 1	1.300	260	235 x 6	366.600	6.110
Classe 2	1.100	220	235 x 2	103.400	1.723
Classe 3	900	180	235 x 7	296.100	4.935
Classe 4	750	150	235 x 1	35.250	588
Classe 5	600	120	235 x 2	56.400	940
				857.750	14.296

Tabella 2

	Presenza figura professionale	Ore lavorate attuale gestore nel 2022	Standard SIDI
Educatori/ tecnici riabilitazione/ infermieri	SI	8312	
Medici/ psicologi/ “altro”	SI	2607	
ASA/ OSS	SI	4160	
TOTALE		15.079	

Considerato che, come si evince dalla tabella sottostante (Tabella 3) al 31.12.2022 la media delle ore lavorate ad utente nell'anno di riferimento è pari a 838 ore, il Concessionario, in sede di offerta, dovrà presentare un piano di organizzazione del personale destinato al servizio non inferiore alla media del numero ore settimanale lavorate ad utente, dimostrando piena valutazione sulle singole esigenze dell'utenza, anche rispetto alla distribuzione percentuale delle figure professionali destinate al servizio.

Tabella 3

	Media ore lavorate per utenti (18 utenti)	Media ore standard SIDI per utente	
TOTALE	838	794	

Si precisa che la composizione percentuale dello standard di assistenza deve essere rispettata in relazione alle necessità determinate dalla classificazione della scheda SIDI degli utenti, tenendo presente che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.

Oltre al personale che svolge le funzioni di assistenza diretta agli ospiti del CDD è necessaria la presenza di figure che svolgano funzioni di coordinamento e supervisione.

Si riporta anche l'elenco del personale operante presso il CDD tenendo conto dell'utenza alla data del 31.12.2022 (n. 18 utenti) e del livello di fragilità risultate dalla scheda individuale disabili (SIDI).

ELENCO PERSONALE OPERANTE PRESSO IL CDD DI SANNAZZARO DE' BURGONDI da completare

Operatore	Livello CCNL Coop. Sociali	Scatti di anzianità	Maturazione prossimo scatto	Monte ore	Note
1	D2	2	01/03/2025	38	
2	D2	5		38	
3	D2	1	01/02/2025	38	
4	D2	1	01/01/2024	37	Maternità 27/01/2023
5	E2	5		38	
6	D2	0	01/07/2024	27	
7	D2	1	01/04/2025	20	
8	D2	4	01/11/2024	38	
9	C2	5		38	
10	C1	2	01/12/2023	38	
11	C2	5		38	
12	D2	0	01/06/2023	13	Ind. Prof. 154.94€/mese
13	P.IVA				

IL PERSONALE DEVE COMPRENDERE:

COORDINATORE

Il Concessionario assicurerà il coordinamento degli interventi per il tramite di un suo referente tecnico coordinatore, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del presente capitolato, che dovrà garantire la sua presenza presso il CDD.

Il Coordinatore, per quanto attiene alle attività relative alla gestione del CDD:

- risponde della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna e del loro coordinamento e risponde altresì del coordinamento e dell'organizzazione del personale;
- è responsabile del buon andamento del servizio nella sua globalità e della realizzazione dei Progetti Individualizzati di cui supervisiona l'elaborazione, la gestione e la verifica in ogni fase della loro evoluzione;
- coordina l'attività degli operatori (personale educativo e riabilitativo) e conduce le riunioni d'equipe settimanali, finalizzate alla programmazione e supervisione delle attività svolte all'interno del CDD;
- verifica la correttezza e la completa compilazione delle schede SIDI e verifica la congruenza con i P.I. e i fascicoli sanitari;
- prevede momenti di incontro con le famiglie, sia a livello individuale sia di gruppo, finalizzati alla presentazione del progetto educativo, alla valutazione di eventuali situazioni problematiche, creando un clima di collaborazione e fiducia avvalendosi della cooperazione degli operatori presenti nella struttura;
- prevede momenti di incontro con i referenti dei Comuni che hanno utenti inseriti al CDD per presentare all'inizio dell'anno educativo l'attività del servizio e alla fine dello stesso per presentare una valutazione di quanto effettivamente realizzato;
- provvede all'aggiornamento del sito dell'ATS di Pavia alla pagina "strutture socio sanitarie e socio assistenziali"
- tiene aggiornato il registro delle presenze degli utenti;
- risponde delle attività del CDD agli organi preposti alla vigilanza di ATS, Regione e Comune;
- partecipa alle visite ispettive di ATS;
- controlla e verifica la cartella personale dell'utente secondo quanto previsto dalla documentazione in uso e richiesta da ATS;
- tiene il registro delle riunioni d'equipe e delle riunioni con le famiglie;
- ogni altro eventuale adempimento previsto dalla normativa vigente e successivamente approvata.

Il concessionario dovrà inoltre assicurare che lo standard globale di assistenza settimanale per ospite sia raggiunto attraverso il rispetto dei rapporti previsti dalla DGR Regione Lombardia n. 18334 del 23.07.2004 e n. X/2569 del 31 ottobre 2014.

In particolare deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di figure professionali appartenenti alle aree socio- assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico, nel rispetto dei seguenti rapporti:

- 50% figure professionali afferenti all'area educativa, all'area riabilitativa e all'area infermieristica;
- 20% ausiliari socio assistenziali (ASA – OSS);
- 30% definito dalla struttura, sulla base dei progetti individualizzati, tra le figure professionali sopra indicate, a cui può concorrere anche personale medico e psicologico.

Si precisa che la composizione percentuale degli standard di assistenza deve essere rispettata in relazione alle necessità determinate dalla Classificazione della scheda SIDI degli utenti, tenendo presenti che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.

Ai fini del raggiungimento degli standard di cui sopra possono concorrere:

- Gli OSS limitatamente alle prestazioni socio assistenziali e di supporto al personale infermieristico;
- Operatori diversi che abbiano sostenuto corsi di formazione/ aggiornamento/ specializzazione in musicoterapia, arte terapia, danzaterapia e teatroterapia oltre che esperti in lavori artigiani (maestri d'arte); laureati in pedagogia, diplomati ISEF o laureati in scienze delle attività motorie e sportive (classe 33), all'interno della percentuale del 30% sopra definita, qualora le attività siano previste per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto individualizzato.

EDUCATORI

Il personale educativo dovrà essere in possesso della qualifica di Educatore Professionale oppure laurea in Scienze dell'Educazione con specifico indirizzo di educatore professionale, o di altri titoli equipollenti riconosciuti o altri titoli appartenenti all'area riabilitativa (es. terapeuta occupazionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della neuro psicomotricità dell'età evolutiva).

Il personale educativo dovrà:

- Proporre i progetti individualizzati – PI – anche in collaborazione con le altre professionalità previste;
- Realizzare i progetti individualizzati dei singoli utenti e procedere alla loro verifica;
- Partecipare ai momenti di discussione e di approfondimento circa l'andamento dei casi e delle attività;
- Partecipare agli incontri con le famiglie, individuali e di gruppo, organizzati dal coordinatore;
- Raccogliere sistematicamente, mediante osservazioni sugli utenti, elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi educativi e assistenziali;
- Collaborare con il Coordinatore del CDD nell'aggiornamento del fascicolo individuale degli ospiti secondo quanto previsto dalla documentazione in uso e richiesta da ATS e comunque ogni qualvolta vi sia un cambiamento significativo della condizione socio sanitaria che richieda un aggiornamento o vi siano eventi la cui registrazione sia utile o necessaria ai fini del progetto individuale o della corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI;
- Partecipare ai momenti di formazione ed attuazione dei progetti di formazione permanente;

- Garantire il benessere psicofisico degli ospiti in collaborazione con gli altri operatori.

Il personale educativo dovrà inoltre garantire assistenza agli utenti durante l'ingresso e l'uscita dal Centro e l'adeguato supporto nell'autonomia personale.

Il personale educativo specializzato dovrà garantire:

- Laboratori di musicoterapia, teatro terapia, arteterapia, psicomotricità, danzaterapia secondo i progetti individualizzati predisposti dal Centro;
- Collaborazione con gli altri operatori del servizio.

PERSONALE ASA – OSS

Il personale ausiliario dovrà essere in possesso del relativo attestato di qualificazione ASA – OSS.

Il personale Ausiliario Socio Assistenziale – A.S.A. – e Operatore Socio Sanitario – O.S.S. dovrà garantire:

- Igiene e cura degli ospiti;
- Preparazione sala mensa, distribuzione del pasto e aiuto nella somministrazione;
- Supporto al personale educativo nella realizzazione dei P.I.;
- Individuazione e valutazione bimestrale degli obiettivi assistenziali se presenti;
- Il benessere psicofisico degli ospiti in collaborazione con gli altri operatori;
- In particolare, il personale ASA/ OSS dovrà garantire la collaborazione con il personale infermieristico e sanitario;

Al personale ASA – OSS può competere altresì il servizio di pulizia ed igienizzazione degli ambienti ed in particolare:

- Pulizia e sanificazione quotidiana degli ambienti del CDD, compreso riassetto locale destinato a deposito mensa, lavaggio stoviglie utilizzate se non effettuato da altro personale appositamente incaricato, pulizie e sanificazione a fondo periodiche in occasione delle chiusure del servizio per vacanze.

FISIOTERAPISTA

Il personale riabilitativo dovrà possedere laurea triennale in fisioterapia o diploma universitario in fisioterapia.

Il personale di riabilitazione dovrà garantire:

- esercizi di fisiochinesiterapia prescritta dal medico fisiatra del centro;
- collaborazione con gli educatori che effettuano attività motoria degli utenti;
- la tenuta del fascicolo sanitario degli ospiti per quanto riguarda la parte riabilitativa.

PERSONALE AREA INFERMIERISTICA

Il personale infermieristico dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio ed iscrizione all'Albo professionale.

Il personale infermieristico dovrà garantire agli utenti:

- le necessarie prestazioni infermieristiche;
- la preparazione delle terapie prescritte dal Medico di base – MMG;
- la rilevazione delle condizioni generali di salute degli ospiti;
- le verifiche delle scadenze dei farmaci;
- la tenuta del fascicolo sanitario degli ospiti per quanto riguarda la parte infermieristica;
- attività di supporto e orientamento al personale socio assistenziale in servizio presso il Centro e anche alle famiglie.

MEDICO

Il personale medico dovrà essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in base ai bisogni sanitari degli utenti.

Il personale medico dovrà garantire:

- la visita annuale a tutti gli utenti che afferiscono al Centro, con prescrizione di eventuali attività riabilitative;
- la valutazione e l'aggiornamento del fascicolo sanitario e del diario clinico degli ospiti inseriti al Centro;
- la visita in caso di nuovi inserimenti;
- la consulenza alle famiglie.

Tutto il personale dovrà rispondere ai requisiti di idoneità, professionalità ed esperienza.

Il Concessionario deve realizzare i servizi con risorse umane nella dotazione organica adeguata alle esigenze degli ospiti secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, garantendo al personale medesimo formazione continua permanente e supervisione secondo quanto formulato nella propria offerta di gara.

Il Concessionario deve garantire, sulla base della classe SIDI e della condizione sanitaria della persona ospite, prestazioni e interventi di assistenza, riabilitazione e di tipo educativo degli ospiti secondo il Progetto Individualizzato.

Il Concessionario deve dotarsi di un'organizzazione efficace ed efficiente così da assicurare il mantenimento del livello standard offerto anche in caso di assenza del personale incaricato, al fine di non arrecare disservizi e disagi sul servizio e agli ospiti, né la diminuzione del livello standard gestionale previsto dalla normativa vigente.

LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE DOVRA' AVVENIRE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE.

La sostituzione del personale è dovuta contrattualmente ai sensi del presente Capitolato, con oneri interamente a carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio e a richiesta, l'elenco e la documentazione relativa alle risorse umane impiegate per la gestione del CDD. La stessa comunicazione dovrà essere resa ogni qualvolta viene sostituita una figura professionale con un'altra.

Il Concessionario sostiene tutti gli oneri relativi alle risorse umane impiegate per l'espletamento del servizio e più precisamente:

- le retribuzioni del personale secondo i C.C.N.L. compreso di oneri riflessi previdenziali e assicurativi;
- oneri derivanti dagli adempimenti dovuti alla normativa sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i., compresi i dispositivi di protezione individuale;
- eventuali proposte migliorative previste nel progetto tecnico formulato quale offerta di gara.

Articolo 13 - Requisiti del personale e tutele

La gestione del personale ed i relativi oneri sono compito esclusivo del Concessionario.

Ciò premesso, il Concessionario si impegna:

- ad impiegare personale adeguato rispetto agli standard di accreditamento;
- ad utilizzare personale capace ed in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali e giuridici per l'espletamento dei compiti affidati;
- a sostituire gli operatori dei quali, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l'operato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative) per i propri dipendenti e soci negli accordi locali integrativi gli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- a sostituire il personale assente a qualsiasi titolo con altro di pari professionalità garantendo quanto stabilito nel presente capitolato;
- ad applicare la clausola sociale conformemente a quanto indicato in sede d'Offerta e nello schema di Contratto di Concessione, anche attraverso, ove necessario, la partecipare ad un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio e l'impresa appaltatrice uscente, per valutare le modalità più idonee a garantire il livello occupazionale in essere, verificando la possibilità di procedere all'assunzione del personale della ditta cessante, in possesso di titoli specifici;

Il Concessionario produrrà, come stabilito dall'art. 12 – Personale da impiegare e standard SIDI – all'inizio della concessione l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio e dei numeri di posizione assicurativa INAIL.

Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, per tutta la durata della Concessione.

Qualora il Concessionario utilizzi personale non avente cittadinanza italiana o della UE, dovranno inoltre essere indicati gli estremi del rilascio del Permesso di soggiorno per l'espletamento dell'attività lavorativa in Italia.

Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento, che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l'orario di lavoro.

È fatto divieto al personale del Concessionario lo svolgimento, in qualunque forma di attività privata a favore degli utenti del servizio sia durante che al di fuori dell'orario di lavoro, tranne che per particolari progettazioni concordate con l'Ente.

Il Concessionario, riconoscendo la continuità operativa come valore, si impegna a porre in essere le più efficaci azioni al fine del contenimento del turn over del personale.

Le risorse umane impiegate dal concessionario, fermo quanto previsto nello Schema di Contratto, dovranno, in particolare:

- svolgere il proprio incarico in conformità dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/ della propria attività; osservare il segreto d'ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;
- garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l'esigenza di contenimento dei costi con quella di assicurare la qualità dei risultati dei servizi da fornire;
- astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le pp. aa. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
- evitare ad astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Costituisce causa risolutiva espressa dal presente contratto la mancata osservanza delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013, ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso decreto.

Tutti gli oneri inerenti la gestione del personale preposto, inclusi gli eventuali rimborsi spese, sono in capo al Concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Gli operatori adibiti alla guida dei mezzi devono essere muniti di patente ed eventuali ulteriori abilitazioni in termini di legge.

Il Concessionario dovrà trasmettere, almeno 15 giorni prima dell'attivazione del servizio, l'elenco del personale operante, certificando di essere in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, di copertura assicurativa o di abilitazione alla guida dei mezzi necessari al lavoro.

Articolo 14 - Documentazione del lavoro – Materiale informativo per la gestione del centro – debito informativo

Il Concessionario dovrà garantire la massima riservatezza sui dati degli ospiti e dei loro familiari e conservare in modo corretto, ordinato ed in modo adeguato, reperito all'interno della struttura, il materiale recante informazioni circa gli ospiti e i loro familiari.

La documentazione del lavoro svolto a favore degli ospiti è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- agevolare la comunicazione tra gli operatori;
- razionalizzare l'organizzazione interna;
- mantenere memoria degli interventi effettuati a favore degli ospiti e della loro vita;
- verificare l'efficacia delle azioni intraprese.

La documentazione è costituita da materiali cartacei (diari, registri, ecc, tutto ciò che costituisce strumento di lavoro degli operatori) e da altri supporti informatici a testimonianza del lavoro svolto, utili anche per la fase di rielaborazione dell'esperienza professionale e rivisitazione delle scelte e delle situazioni vissute dagli ospiti all'interno o all'esterno della struttura.

Il Concessionario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e futura relativa all'assolvimento del debito informativo nei confronti di ATS Pavia e di Regione Lombardia.

Il Concessionario dovrà fornire adeguati strumenti hardware e software necessari all'assolvimento degli adempimenti in materia di debito informativo. Tali adempimenti dovranno essere trasmessi in copia all'Ufficio Servizi alla Persona e Affari Generali del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

Il Concessionario dovrà, attraverso i propri operatori, assicurare l'elaborazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e futura in materia, al fine di mantenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento della struttura.

Articolo 15 - Contratto con l'utenza

Nel rispetto delle norme previste dal presente capitolato, il Concessionario dovrà prevedere il "Contratto con l'utente" per una più dettagliata descrizione dei servizi nel quale vengono stabiliti i diritti degli utenti.

Per gli ospiti già frequentanti, il Concessionario si impegna a subentrare agli attuali contratti di ingresso, tramite relativo aggiornamento e sottoscrizione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

In attuazione dei principi di trasparenza, il Concessionario dovrà predisporre per i servizi svolti in materia esclusiva, apposita Carta dei Servizi.

Articolo 16 - Responsabilità del Concessionario

Fermo quanto previsto dallo Schema di Contratto, il Concessionario si assume l'onere e la responsabilità dei danni che possono derivare agli utenti dall'uso delle attrezzature e dei sussidi forniti dall'Amministrazione Comunale e dei danni che possono derivare agli utenti dall'uso delle attrezzature e dei sussidi forniti dal Concessionario stesso, con l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa, come precisato nel menzionato Schema di Contratto di Concessione.

L'Amministrazione comunale declina, pertanto, ogni responsabilità civile e penale in merito alla gestione dei Servizi relativi al CDD.

Articolo 17 - Obblighi a carico del Concessionario

Il Concessionario è tenuto ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa nei confronti del proprio personale e si impegna:

- a. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) comunicando alla stipula del contratto, il nominativo RSPP e del Preposto per l'Unità d'Offerta; a attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- b. ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei propri soci – lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali degli stessi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Pavia. Il concessionario è tenuto ad applicare i suddetti contratti collettivi per tutta la durata del contratto e anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto;
- c. a garantire al proprio personale, con totale carico dei costi sostenuti, la continuità nell'aggiornamento e nella formazione e la supervisione degli operatori, come previsto dal presente capitolato;

- d. a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro e dovrà contenere: fotografia, generalità, qualifica, nominativo della ditta di cui è dipendente;
- e. ad applicare il C.C.N.L. integralmente;
- f. a utilizzare, con il massimo rispetto e diligenza, l'arredo e/o il fabbricato e le attrezzature date in concessione;
- g. ad assicurare e formare i volontari che saranno impiegati nel servizio come previsto dal presente capitolato;
- h. a stipulare polizza assicurativa secondo quanto previsto nello Schema di Contratto di Concessione La Polizza dovrà avere durata pari o superiore a quella della Concessione;
- i. dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale in caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione del servizio, fornendo i necessari dettagli;
- j. a trasmettere al Concedente, prima dell'inizio del servizio, e a richiesta l'elenco e la documentazione delle risorse umane impiegate per la gestione del CDD. La stessa comunicazione dovrà essere resa ogni qualvolta viene sostituita una figura professionale con un'altra, come previsto dall'articolo 11 del presente capitolato;
- k. a trasmettere al Concedente, prima dell'inizio del servizio, copia delle schede tecniche relative ai prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione;
- l. a presentare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti dei contributi di tutto il personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- m. all'osservanza del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. indicando il nome del responsabile del trattamento e del/ degli incaricati;
- n. rispettare le norme che disciplinano l'assunzione dei dipendenti, ivi compresa la Legge n. 68/1999 e s.m.i. e ad osservare pienamente tutte le disposizioni vigenti e future per il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
- o. alla sostituzione immediata del personale assente con altro provvisto dei titoli richiesti nelle singole aree professionali;
- p. a mantenere costantemente inalterate, per tutta la vigenza della concessione, le condizioni di cui all'Offerta;
- q. a conservare per tutta la durata della concessione le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato: autorizzazione al funzionamento e accreditamento;
- r. a consegnare all'ufficio Servizi alla Persona e Affari Generali del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, una relazione predisposta dal Coordinatore, alla fine e all'inizio di ogni anno formativo;
- s. a consegnare all'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno educativo, il progetto annuale, come previsto dal presente capitolato;
- t. a consegnare all'Amministrazione Comunale alla fine di ogni anno formativo bilancio consuntivo e preventivo del servizio in concessione;
- u. a valutare l'adeguatezza e l'idoneità delle nuove domande di inserimento e al momento dell'inserimento di nuovi utenti a darne sempre comunicazione al Comune di residenza;
- v. in caso di dimissioni di utenti, a rapportarsi sempre con il Comune di residenza;

- w. a garantire gli standard di assistenza prescritti dalla normativa regionale e nazionale vigente e futura, al fine di conservare l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento;
- x. a garantire la puntuale e corretta attuazione di ogni disposizione contenuta nel presente capitolato;

Il Concessionario deve riconsegnare al Comune, al termine della concessione, e senza accampare alcun diritto di ritenzione:

- tutti i beni mobili, arredi e attrezzature presenti nella struttura senza oneri per il Comune;
- l'immobile oggetto della concessione, in buono stato di manutenzione.

Il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale:

- mantenga una condotta non lesiva nei confronti dei fruitori del servizio;
- collabori con ogni altro operatore con il quale viene a contatto nello svolgimento del servizio;
- mantenga un comportamento cordiale nei confronti delle famiglie utenti del servizio;
- rispetti, durante l'espletamento del proprio servizio, tutte le leggi in materia antifumo.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente Capitolato, presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Sannazzaro de' Burgondi e risponde del proprio operato esclusivamente al Concessionario.

Qualora vi siano variazioni del personale durante l'espletamento del servizio, il Concessionario deve garantire la sostituzione con personale di pari professionalità aggiornando tempestivamente l'elenco in caso di sostituzione sia provvisoria sia definitiva.

In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del servizio il Concessionario è sempre tenuto alla sostituzione immediata del personale assente.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare la voltura, in qualità di ente gestore, di tutte le autorizzazioni di sua competenza previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, nonché a sostenere tutti gli oneri e le spese, attuali e future, nessuno escluso, individuati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come segue:

- la gestione del personale e relativi oneri;
- la gestione amministrativa e contabile;
- la fornitura di materiale e attrezzature didattiche per le attività programmate al CDD per il funzionamento delle prestazioni e dei servizi;
- la gestione dei servizi complementari: pulizie, pasti, rifiuti, disinfestazione, trasporto;
- le manutenzioni ordinarie dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature presenti al CDD oltre alla sostituzione dei beni mobili presi in consegna e non più utilizzabili per normale usura, come previsto dagli articoli 7 e 8 del presente capitolato;
- le spese di riscaldamento, energia elettrica, spese telefoniche, consumi idrici, gas, smaltimento rifiuti e altri tributi;
- tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà;

- la fornitura di materiale per la pulizia ed igienizzazione degli ambienti;
- la fornitura di materiale e attrezzature per la pulizia degli spazi esterni compresa la potatura delle piante presenti;
- la fornitura di prodotti per l'igiene degli ospiti;
- la fornitura di automezzo/ abilitato/i al trasporto disabili, assicurandone con proprio personale la guida, come previsto dal presente capitolato. tutte le spese: bollo, assicurazione, carburante, manutenzione, ecc sono a carico del Concessionario;
- la fornitura di adeguati strumenti software e hardware necessari per l'assolvimento del debito informativo verso ATS di Pavia e verso Regione Lombardia;
- ogni altra spesa ed onere connesso alla concessione, ad eccezione di quanto posto espressamente a carico del concedente o di terzi in base alla legge vigente e successivamente approvata o al presente capitolato.

Fermo restando i controlli e i compiti ispettivi previsti in capo ad ATS di Pavia in tema di accreditamento, il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune, compresi eventuali sopralluoghi e/o richieste scritte, al fine di verificare l'effettiva corrispondenza tra le condizioni indicate nel presente capitolato e l'attività del Concessionario, con particolare attenzione al rispetto degli standard qualitativi richiesti.

Articolo 18 – Risorse economiche per la gestione e valore presunto per la concessione

Il Concessionario per la gestione del CDD è titolare delle seguenti risorse:

- budget del CDD che verrà riconosciuto annualmente da ATS di Pavia trattandosi di servizio accreditato dal sistema sanitario regionale, attraverso apposito contratto annuale stipulato;
- risorse fornite dagli utenti e/o dai Comuni di residenza degli stessi a seguito della compartecipazione al costo del servizio, come specificato dal successivo articolo 21.

Per l'anno 2022, il budget riconosciuto da ATS di Pavia è stato dell'importo di € 236.823,00. Tale budget può variare in funzione alle variazioni della classe SIDI di appartenenza degli utenti e delle giornate di presenza degli ospiti (D.G.R. Lombardia IX/399 del 05.08.2010).

La somma che è stata incassata quale quota di compartecipazione da parte degli utenti e/o da parte dei comuni di residenza degli stessi per l'anno 2022 è pari da € 161.181,00.

Il costo di gestione per l'anno 2022 ammonta ad € 402.490,00

Il valore presunto della concessione è stimato in € 2.097.154,90 oltre IVA, per il periodo di 5 anni.

Articolo 19 – Compartecipazione a carico degli utenti e/o dei comuni di residenza degli stessi

Il Concessionario si occuperà della emissione e riscossione delle rette giornaliere di frequenza al CDD.

Il Concessionario dovrà emettere le fatture relative alla frequenza con cadenza mensile.

Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, con deliberazione G.C. n. 8 del 10.03.2022 ha approvato le tariffe relative alla frequenza del Centro Diurno per Disabili, applicabili al primo anno di gestione, secondo il seguente schema:

RETTA GIORNALIERA DI FREQUENZA CDD – ANNO 2023

	RETTA GIORNALIERA DI FREQUENZA
Per tutti gli utenti	€ 40,52 (€ 38,59 + iva 5%)

RIDUZIONE GIORNALIERA IN CASO DI ASSENZA – ANNO 2023

	RETTA GIORNALIERA IN CASO DI ASSENZA
Per tutti gli utenti	€ 37,37 (€ 35,59 + iva 5%)

Per gli anni successivi al primo e in caso di modifica delle rette, si applica l'art. 6 dello Schema di Contratto di Concessione.

Il pagamento della retta giornaliera di frequenza è previsto per tutte le giornate di apertura del servizio CDD ed è comprensiva anche del costo del pasto.

La retta giornaliera prevista dovrà essere corrisposta dagli utenti o dal Comune di residenza degli stessi, ove ciò sia dovuto in caso di utenti che non siano in grado di sostenere il costo della retta, sulla base della singola posizione reddituale determinata secondo il modello ISEE.

Articolo 20 – Impiego di volontari

L'impiego di volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato, limitatamente ad una quota massima del 20% rispetto al totale del personale impiegato, purché in possesso del titolo previsto ad erogare le prestazioni richieste, come previsto dall'Allegato A della D.G.R. Lombardia n. VII/18344 del 23 luglio 2004.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale dovrà essere informata dell'eventuale utilizzo di personale volontario.

In nessun caso le prestazioni dei volontari possono essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e concorrere alla determinazione dei costi di servizio.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare oltre al proprio personale, anche il personale volontario se presente.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. anche volontari operanti all'interno del CDD devono rispettare gli obblighi di F/I/A ivi previsti.

Articolo 21 – Formazione del personale

Il Concessionario dovrà provvedere al costante aggiornamento professionale del personale impegnato nel servizio sulle tematiche relative alla disabilità e alla gestione del servizio. Dette attività dovranno essere condotte da esperti/ consulenti con adeguata esperienza.

L'inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da un adeguato periodo di formazione ed affiancamento, al fine di evitare disservizi legati alla scarsa conoscenza della realtà operativa.

Il Concessionario si impegna ad attuare, far conoscere e rispettare al proprio personale tutte norme igienico – sanitarie, di primo soccorso, di sicurezza e di prevenzione incendi e/o infortuni sui luoghi di lavoro e le basilari norme comportamentali da osservare durante lo svolgimento del servizio.

Analogamente il Concessionario dovrà F/I/A il proprio personale relativamente alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario dovrà garantire un'attività di supervisione agli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli oneri relativi alla formazione/ aggiornamento/ supervisione sono a carico del Concessionario.

Articolo 22– Garanzia definitiva

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio (la "**Garanzia Definitiva**"). L'importo della Garanzia Definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, sussistendone i presupposti ivi previsti.

La Garanzia Definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto

Si applica l'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 23 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando il divieto di cessione del Contratto di Concessione, fatto salvo il caso dell'art. 189, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice dei contratti pubblici.

I concorrenti che intendono fare ricorso al subappalto devono darne indicazione in sede di DGUE. Diversamente, non sarà possibile autorizzare in fase di esecuzione dell'Appalto eventuali istanze di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Il subappalto non può riguardare le prestazioni educative e assistenziali, socio sanitarie e di riabilitazione.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Articolo 24 – Adempimenti funzionali alla stipulazione del Contratto

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, il Concessionario sarà tenuto a presentare, nei termini assegnati e decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di convocazione della stipula del Contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del Contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:

- (i)** i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi;
- (ii)** la garanzia definitiva e le polizze previste dal presente capitolato e dallo schema di contratto;
- (iii)** i nominativi del personale addetto alla concessione.

Qualora il Contratto non potesse essere perfezionato ovvero l'aggiudicazione dovesse essere revocata per fatti non dipendenti dal dolo o dalla colpa del Concessionario, potranno essere remunerati al Concessionario i soli importi relativi ai servizi e attività effettivamente prestati, senza che il Concessionario medesimo abbia altro a pretendere dal Comune e dagli utenti.

Ove l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del Contratto nel termine stabilito, il Comune dichiarerà decaduta l'aggiudicazione. Il Comune avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico secondo classificato nella procedura di gara, fatte salve le conseguenze che la legge fa derivare a carico dall'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione del Contratto sarà subordinata all'acquisizione da parte della documentazione prefettizia di cui al D. Lgs. n. 159/2011. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge, si applicano le conseguenze previste dalla legge.

Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e sanzionati all'articolo 6 della medesima Legge.

In particolare, è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, ecc) entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i, nel caso di conto/i corrente/i già esistenti, alla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all'effettuazione delle transazioni finali quali:

- riferimenti del soggetto beneficiario: denominazione dell'impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazioni della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale).

Articolo 26 – Rinvio e disposizioni finali

La trasmissione dell'offerta alla stazione appaltante costituisce incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente capitolato e relativi allegati e nella lettera invito e relativi allegati ed impegna l'offerente dal momento della presentazione stessa.

Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per intervenute e non previste ragioni di pubblico interesse.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel Contratto, ai fini di regolamentazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 36/2023, e alle altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, che l'affidatario con la firma per accettazione del presente capitolato, dichiara di conoscere e si impegna a rispettare.